



## ORDINANZE SINDACALI

**Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA**

### ORDINANZA

N. <b>13</b> del Reg. Generale N. <b>7</b> del Reg. di Settore	<b>OGGETTO:</b> DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019
Del <b>17-05-2019</b>	

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciassette**, del mese di **maggio**, nel proprio Ufficio

#### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale [n. 232 del 16.04.2019](#) ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2019, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016", pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18.04.2019, con cui viene confermato, per l'anno in corso, la decorrenza dal **15 giugno** al **15 settembre** il periodo di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo della Regione Puglia;

#### RENDE NOTO

-il contenuto del dispositivo del D.P.G.R. n. 232/2019 costituito dai seguenti articoli:

##### **Art. 1) Finalità e obiettivi**

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2019 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

##### **Art. 2) Divieti su aree a rischio di incendio boschivo**

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori(fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

### **Art. 3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale**

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigenti;

### **Art. 4) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB**

Ai sensi della L. R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/20014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione alla Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2019, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

### **Art. 5) Sanzioni**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

### **Art. 6) Vigilanza**

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singolo Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

### **Art. 7) Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione puglia.

### **Art. 8) Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

### **Art. 9) Entrata in vigore**

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

### **Art. 10) Disposizioni finanziarie**

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

## **ORDINA**

a tutti i cittadini l'osservanza di quanto innanzi riportato e, nel contempo, demanda al Settore Tecnico- Servizio Protezione Civile del Comune di Rocchetta Sant'Antonio – gli adempimenti tecnici di competenza come previsti nel suddetto Decreto, e incarica gli Organi di Polizia di vigilare sulla stretta osservanza del sopra citato D.P.G.R. [n. 232 del 16.04.2019](#), oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.

## **INVITA**

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare, in collaborazione con questa Amministrazione, i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e sterpaglie e a non procedere alla bruciatura delle stoppie attendendosi rigorosamente a quanto sopra previsto.

In caso di avvistamento incendio contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **1515 COMANDO CORPO FORESTALE**
- **115 VIGILI DEL FUOCO**
- **0885654007**
- **0885654119- SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto D.P.G.R. [n.232 del 16.04.2019](#), sarà affissa all'Albo Pretorio online e pubblicata sul sito istituzionale del Comune e divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

Sarà inoltre trasmessa per i conseguenti adempimenti a:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Polizia Municipale;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale Foggia;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;
- Direzione Regionale ANAS;
- Direzione Regionale Ferrovie dello Stato;
- Provincia di Foggia;
- Presidenza Giunta Regione Puglia – Area Protezione Civile;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Foggia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia.

Dalla Residenza Municipale Lì 17-05-2019  
Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio  
Ing. Petronelli Amedeo



### **IL SINDACO**

Dott. PETRUZZI Giulio Valentino Francesco

---

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO N.\_\_\_\_368 del Registro**

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17-05-2019 al 01-06-2019

Lì 17-05-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola